



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

- Ufficio commercio -

Decreto sindacale n. 161/2012

DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA

IL SINDACO

Richiamato l'art. 19 del vigente Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi, che stabilisce quanto segue:

“ 1 – omissis -

... Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non oltre le ore 9,00 (nove) - chiusura serale non oltre le 20,00 (venti) o nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21,00 (ventuno); ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00; l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco con apposito modulo

2 – omissis -

3. Fatte salve deroghe di carattere particolare nelle giornate di domenica e lunedì, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale comunale è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica – omissis -

4. Il Sindaco, nelle località ad economia turistica individuate con apposito provvedimento della Regione Piemonte, può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni domenicali ed alle chiusure settimanali”;

Considerato che gli orari previsti dal Regolamento comunale, risalenti all'anno di approvazione ovvero il 2004, non risultano più confacenti ed adeguati alle attuali esigenze sia degli operatori che dei fruitori del servizio;

Rilevato peraltro che molti operatori del settore formulano specifiche richieste di protrazione dell'orario al fine di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più differenziata ed interessata a fruire del servizio anche in orario serale o comunque al di fuori delle rigidità e dei vincoli attualmente in vigore;

Dato atto che la recente evoluzione legislativa in materia di orari delle attività produttive, in adeguamento ai principi di liberalizzazione introdotti dalla normativa comunitaria, ha decretato l'abolizione di ogni limite orario per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande;

Richiamato in particolare l'art. 3, comma 1, lettera d-bis del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito in legge dall'art. 1 della legge 4.8.2006, n. 248, per il quale:

“ ... le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”;

Visto altresì l'art. 10 del D.L. 31.1.2007, n. 7, convertito nella legge 2.4.2007, n. 40, per il quale le attività di acconciatore e di estetista non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

Dato atto che il Comune di Saluzzo è da tempo riconosciuto dalla Regione Piemonte quale località ad economia turistica ed è conseguentemente operante, per gli esercizi commerciali, la deroga all'obbligo della chiusura domenicale e festiva;

Ritenuto pertanto di adeguare la disciplina degli orari delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista a quella attualmente in vigore per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande;

Richiamata la nota prot. n. 34202 del 14.11.2012 inviata alla Confartigianato - Associazione artigiani della Provincia di Cuneo – sede di Saluzzo, e alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato Cogart – CNA – Filiale di Cuneo -Ufficio di Saluzzo, con la quale è stato richiesto parere in merito all'adeguamento degli orari della categoria di cui trattasi – barbieri, acconciatori ed estetisti, a quelli delle attività commerciali, con conseguente eliminazione dei limiti attuali previsti dal regolamento;

Dato atto che in seguito alla suddetta richiesta ed entro i termini stabiliti per la risposta non sono pervenute osservazioni;

Ritenuto di poter procedere all'adeguamento degli orari nell'interesse sia degli operatori che dei fruitori del servizio, nonché in conformità ai principi ed alle normative comunitarie tendenti ad eliminare vincoli e limitazioni al libero svolgimento delle attività economiche;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DECRETA

alle attività di barbiere, acconciatore ed estetista non si applicano limiti e prescrizioni di orari di apertura e di chiusura né obblighi di chiusura domenicale, festiva o infrasettimanale degli esercizi.

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente l'orario adottato al Comune nonché di esporlo in modo visibile al pubblico.

Con il presente decreto si intende abrogato ogni precedente provvedimento in materia di orari relativi alle attività di barbiere, acconciatore ed estetista.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi; allo stesso verrà data idonea pubblicità.

Per le violazioni al presente regolamento si applica, secondo i principi di cui all'art. 7-bis D.Lvo 267/2000 e della L. 689/1981, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300,00.

Saluzzo, 18.12.2012

Il Sindaco
Allemano dott. Paolo
(firmato in originale)

R/g